

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale

nella seduta n. 19 del 28 aprile 2026

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7 (NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA)

Art. 1 (Modifiche all'articolo 13 della l.r. 7/1995)

L'articolo 1 introduce la possibilità di costituire aziende faunistico-venatorie organizzate in forma di impresa individuale o collettiva, la conversione delle aziende faunistico-venatorie esistenti, l'introduzione di obblighi documentali e programmatori a carico dei soggetti richiedenti, la disciplina delle modalità di esercizio dell'attività venatoria all'interno delle aziende. Tali modifiche hanno natura ordinamentale e regolatoria e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, in quanto le attività amministrative connesse rientrano nelle funzioni istituzionali già svolte dalla Regione con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2 (Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

L'articolo 2 prevede l'adeguamento degli statuti degli Ambiti territoriali di caccia allo statuto tipo approvato dalla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione dello stesso, al fine di garantire uniformità regolamentare sul territorio regionale. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'adeguamento statutario avviene nell'ambito delle attività istituzionali già svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 (Modifica all'articolo 18 della l.r. 7/1995)

L'articolo 3 modifica l'articolo 18, introducendo il comma 2 bis 1, al fine di disciplinare la modalità di sostituzione di un componente del comitato di gestione dell'Ambito territoriale di caccia, a fronte di una qualsiasi causa di cessazione anticipata dell'incarico. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto la procedura introdotta avviene nell'ambito delle attività istituzionali già svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Art. 4 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 7/1995)

L'articolo 4 della presente legge interviene sull'articolo 34, modificando il comma 3 bis, al fine di coordinare la disciplina degli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica previsti dalla legge regionale 20 febbraio 1995, n. 17, che regola gli interventi e i risarcimenti per i danni provocati alla circolazione stradale da specie animali di particolare interesse scientifico.

La modifica chiarisce l'applicabilità delle disposizioni in materia di indennizzo degli incidenti stradali anche ai sinistri causati da fauna selvatica rientrante nell'ambito della l.r. 17/1995, tra cui la specie lupo, assicurando coerenza e continuità applicativa tra le due normative regionali.

Le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi, in quanto dall'analisi dell'andamento dei sinistri causati dalla fauna selvatica emerge una costante riduzione del numero degli eventi; gli incidenti inoltre attribuibili al lupo risultano estremamente esigui rispetto al totale annuo (inferiori all'1%).

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 bis come modificato da questa legge, si provvede nei limiti dello stanziamento già iscritto a carico della Missione 16, Programma 2, Titolo 1, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2026/2028.

Per quanto sopra, le risorse già stanziato nel bilancio vigente, costituiscono tetto di spesa che si ritiene congruo in relazione all'andamento degli incidenti provocati dalla fauna selvatica; di seguito il dettaglio contabile:

SPESA

Missione/ Programma	capitolo	Denominazione	Stanziamento disponibile 2026	Stanziamento disponibile 2027	Stanziamento disponibile 2028	Nota
Missione 16, Programma 2, Titolo 1	2160210058	Fondo per la tutela della circolazione stradale dai danni provocati dalla fauna selvatica	715.333,96	1.000.000,00	1.300.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente - fondi interamente disponibili alla data di approvazione della proposta

Art. 5 (Modifica all'articolo 39 della l.r. 7/1995)

L'articolo 5 modifica l'articolo 39 che, al comma 1, lettera oo), vieta di immettere o liberare fauna selvatica nelle aziende faunistico-venatorie, dalla data del 31 agosto a quella di chiusura della caccia alle specie da immettere. Con l'articolo 5 si introducono le seguenti parole: "di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13" che cita: "la costituzione di aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica".

La modifica ha carattere meramente ricognitivo e di coordinamento normativo, senza effetti finanziari sul bilancio regionale.

Art. 6 (Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

L'articolo 6 ridefinisce la percentuale di ripartizione delle risorse destinate agli Ambiti Territoriali di Caccia, stabilita dall'articolo 41, comma 3, lettera c bis), che dispone che la quota pari al 55% del fondo è destinata agli AA.TT.CC. per i risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole ai sensi dell'articolo 34, comma 1, di cui almeno il 20% va destinato alla prevenzione.

La modifica elimina il vincolo di destinazione per la prevenzione pari al 20 per cento della quota complessiva del 55 per cento, in considerazione del fatto che si ritiene siano già stati attuati adeguati strumenti di prevenzione.

La disposizione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale, in quanto incide esclusivamente sull'utilizzo da parte degli ATC delle risorse già previste per gli stessi ai sensi dell'articolo 41, comma 3, lettera c bis).

Tale articolo ha natura ordinamentale e non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7 (Invarianza finanziaria)

La disposizione attesta l'invarianza finanziaria.

All'attuazione di questa legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8 (Disposizioni finali)

L'articolo 8 prevede che la Giunta regionale:

- a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, presenta al Consiglio-Assemblea legislativa regionale una proposta di modifica del regolamento di cui all'articolo 13, comma 9, della l.r. 7/1995;
- b) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, provvede all'adeguamento dell'atto di cui all'articolo 34, comma 3 quater, della l.r. 7/1995. Nelle more si applicano le condizioni, i criteri e le modalità vigenti.

Il comma 2 specifica che la modifica di cui all'articolo 34, comma 3 bis, si applica all'indennizzo per gli incidenti causati alla circolazione stradale con esemplari di fauna selvatica di cui alla l.r. 17/1995 a far data dall'entrata in vigore di questa legge.